



**PREVICOPER**

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE  
DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA**

**DOCUMENTO  
SULLE ANTICIPAZIONI  
FONDO PENSIONE PREVICOPER**

*Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2011*

## SEZIONE I: NORME GENERALI

### Articolo 1. Oggetto

1. Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto di Previcooper.

### Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

### Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

1. L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :
  - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
  - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
2. L'ammontare della posizione individuale è calcolato al valore della quota alla data dell'ultimo giorno del mese precedente quello di erogazione.
3. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
4. Nel caso in cui l'aderente che ha richiesto l'anticipazione abbia una posizione investita in più comparti, il disinvestimento delle quote da anticipare è effettuato nella stessa percentuale da ciascun comparto.
5. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data delle richieste.
6. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" seguito dal codice fiscale dell'aderente. (Per il trattamento fiscale delle anticipazioni reintegrate si veda il documento sul regime fiscale).

#### **Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

1. L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di conto corrente intestato all'iscritto, l'aderente dovrà allegare la copia dichiarata conforme all'originale con apposizione della propria firma del documento di identità. Nel caso di conto corrente non intestato all'iscritto l'aderente dovrà compilare e firmare il modulo ESONERO DI RESPONSABILITÀ e allegare la fotocopia autenticata del documento d'identità. Nel caso di richiesta di pagamento tramite assegno l'aderente dovrà compilare e firmare il modulo ESONERO DI RESPONSABILITÀ allegando la copia dichiarata conforme all'originale con apposizione della propria firma del documento di identità.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
4. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso con apposizione della propria firma e non sarà restituita dal Fondo.
5. Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo, l'aderente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di tutte le responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, della Covip e del Fondo stesso, per le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione, nei tempi previsti, della documentazione richiesta a comprova dell'avvenuta assunzione delle spese.
6. Nel caso in cui la mancata trasmissione al Fondo della documentazione comprovante le spese sostenute comportasse l'applicazione di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Covip al Fondo, quest'ultimo si rivarrà sull'aderente inadempiente ed in caso di mancato rimborso entro 30 giorni delle sanzioni e dei relativi oneri conseguenti si rivarrà sull'ammontare della sua posizione individuale.
7. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 5, l'aderente dovrà restituire al Fondo le somme anticipate, al lordo della ritenuta a titolo di imposta effettuata e versata dal Fondo. Sarà cura dell'aderente, in un rapporto diretto con l'Amministrazione Finanziaria richiedere, se ritiene di averne titolo, il rimborso della ritenuta.
8. Non sarà possibile erogare ulteriori anticipazioni agli aderenti che non abbiano provveduto all'invio della documentazione comprovante le spese sostenute per precedenti anticipazioni e non abbiano restituito le somme non giustificate.
9. In presenza di un contratto di finanziamento e in assenza della liberatoria, l'anticipazione non può essere liquidata.

#### **SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI**

#### **Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche.
2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate,

quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

3. L'Anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie, l'assistenza o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o i familiari fiscalmente a carico dell'aderente.
4. L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.
5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  - certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL, ospedali, medico di base del SSN) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
  - copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'interessato relative agli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
  - il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta; tale documentazione dovrà pervenire al fondo entro 12 mesi dalla erogazione della anticipazione.
  - Nel caso in cui la somma erogata come anticipazione sia superiore a quella documentata come spesa l'aderente è tenuto a versare al fondo la differenza tra i due importi al fine di reintegrare la sua posizione;
  - nel caso in cui le terapie, l'assistenza o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o i familiari fiscalmente a carico dell'aderente, dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
6. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
7. In presenza di un contratto di finanziamento e in assenza della liberatoria, l'anticipazione sarà liquidata nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante direttamente all'aderente (art. 11 comma 10 del D. Lgs. 252/2005 e gli Orientamenti Covip), il restante 1/5 alla finanziaria su richiesta della stessa. In mancanza di tale richiesta il quinto di cui sopra sarà trattenuto sulla posizione dell'iscritto a garanzia del debito residuo.

#### **Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
  - autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
  - autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.

3. Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
4. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:
  - a. In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo che dovrà pervenire al fondo entro 12 mesi dalla erogazione della anticipazione) e copia delle quietanze o dei bonifici degli acconti pagati.
  - b. In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto della delibera del CDA della cooperativa attestante la assegnazione dell'alloggio e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
  - c. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre: copia della concessione edilizia, del titolo di proprietà del terreno, del contratto di appalto o dei preventivi di spesa, copia delle fatture che attestino l'entità dei lavori effettuati e copia del certificato comunale di ultimazione dei lavori.
  - d. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
5. Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'aderente dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente prima dell'erogazione dell'Anticipazione.
6. L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
7. L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione o della fine lavori in caso di costruzione in proprio dell'alloggio.

**Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.**

1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
3. L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
  - a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - b) acquisto dei materiali;
  - c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  - d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  - e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
5. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
  - b) autocertificazione che l'immobile da ristrutturare è prima casa di abitazione e che l'iscritto o il figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altra abitazione ubicata nel comune di residenza.
  - c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  - d) copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'interessato o al condominio o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative che dovranno pervenire al fondo entro 12 mesi dalla erogazione della anticipazione) attestanti le spese sostenute e dei bonifici bancari o delle quietanze a comprova dell'avvenuto pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento ed il beneficiario. Nel caso in cui la somma erogata come anticipazione sia superiore a quella documentata come spesa l'aderente è tenuto a versare al fondo la differenza tra i due importi al fine di reintegrare la sua posizione.
  - e) Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi € 50.000 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (per gli

interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

- f) In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
  - g) copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
  - h) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.
6. L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 180 giorni antecedenti la data della richiesta.

#### **Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente**

- 1. L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 2. Rientrano in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua (art. 7, comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001).
- 3. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
- 4. Ulteriori richieste per tale tipologia di anticipazione possono essere inoltrate al fondo decorso un periodo minimo di 12 mesi dalla richiesta precedente.